

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 34-1/2025 ad istanza di Scirè Brialei Santo, nato a Catania (CT) il 27-10-1968, C.F: SCRSNT63R20C351N e Treccarichi Angela nata a Catania (CT) il 15-02-1966, C.F: TRCNGL66B55C351Y, coniugi, entrambi residenti in Via Mario Rapisardi 1 Misterbianco (CT) ed elettivamente domiciliati in Catania, via Amore, 10, presso lo studio dell'avv. Gaetana Lorenza Ortisi C.F. RTS GNL 59M50 C351G;

rilevato che i proponenti hanno inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore; esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, ed in quanto i debitori non presentano requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), né risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

rilevato che, nella specie, ricorre la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 bis CCI, trattandosi di concordato in continuità aziendale con previsione di classi di creditori;

visti gli art.li 70 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che il Commissario proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori;

ASSEGNA



ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire al Commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

NOMINA

ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI quale Commissario Giudiziale l'avv. Marco Pulvirenti.
Si comunichi.

Catania, 7/3/2025

Il Giudice
Laura Messina

